



*Giunta Regionale della Campania*

*Area Generale di Coordinamento*

*Lavori Pubblici - Opere Pubbliche - Attuazione, Espropriazione*

*Il Coordinatore*

REGIONE CAMPANIA

**Prot. 2009. 0598263** del 03/07/2009 ore 11,53  
Dest.: Settore provinciale del genio Civile -  
Ariano Irpino  
Fascicolo : 2009.XLVI/1/1.66  
Settore provinciale del genio Civile - Ariano Irpino

Ai Settori Provinciali del Genio Civile di:

ARIANO IRPINO  
AVELLINO  
BENEVENTO  
CASERTA  
NAPOLI  
SALERNO



e p.c. Al Settore Geologico Regionale

All'Assessore Regionale ai LLPP

LORO SEDI

**Oggetto: Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.**

Si segnala che sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 147 – S.O. n. 99 del 27/06/09 u.s. è stata pubblicata la legge 24 giugno 2009, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*” (c.d. decreto Abruzzo).

L'articolo 1bis del decreto-legge introdotto della citata legge di conversione, così recita:

<<Art. 1-bis – (*Misure urgenti in materia antisismica*). –

1. *All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: “30 giugno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2009” e il secondo periodo è soppresso>>.*

Stante quanto sopra, per garantire uniformità di comportamento tra codesti Settori Provinciali del Genio Civile, nonché parità di trattamento tra gli utenti dei diversi Uffici, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

- I. Il periodo di applicazione sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (nel prosieguo: NTC-2008) è terminato il **30 giugno 2009** (si veda art.20, comma 1, del D.L.248/07).
- II. Conseguentemente, **fino a tale data**, per i casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'articolo 20 del D.L.248/07, era consentito presentare ai Settori

Provinciali del Genio Civile denunce di lavori progettati con le NTC-2008, sia con le **norme tecniche previgenti alle NTC-2008**, purché comprese tra quelle indicate all'art.20, comma 2, del D.L.248/07. Stante ciò si precisa che:

- per i progetti esecutivi allegati alle denunce dei lavori presentate direttamente agli uffici del Genio Civile o agli eventuali Sportelli Unici dell'Edilizia attivi presso i Comuni, fa fede la data di acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata (Regione o Comune),
- per i progetti esecutivi allegati alle denunce dei lavori trasmesse al Settore del Genio Civile tramite servizio postale, fa fede la data del timbro postale di invio.

Resta confermato, come è ovvio, che tali denunce vanno sottoposte all'istruttoria tecnico-amministrativa ordinariamente prevista per le denunce di lavori effettuate ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83: pertanto, si procederà:

1. ad attestare l'avvenuto deposito in caso di istruttoria positiva,
2. a richiedere le necessarie integrazioni, laddove l'istanza presenti carenze,
3. a rigettare l'istanza, nei casi in cui questa si presenti gravemente carente, anche negli elaborati progettuali.

**III.** A partire dall' **1 luglio 2009**, le denunce di lavori, da presentare ai sensi dell'art.2 della L.R.9/83, ai Settori Provinciali del Genio Civile, devono riferirsi a lavori progettati con le **NTC-2008**.

Ciò vale per tutte le tipologie di denunce, compreso quelle presentate "**in sanatoria**" per lavori già completati, o anche solo iniziati, entro il 30 giugno 2009.

E' evidente che l'istruttoria tecnico-amministrativa a cui andranno sottoposte le denunce dei lavori presentate a partire dall' 1 luglio 2009 dovrà prevedere, tra l'altro, l'effettuazione di controlli finalizzati a verificare, in maniera speditiva, l'effettivo utilizzo delle NTC-2008 e che, laddove i controlli dovessero accertare che sono state rese dichiarazioni o asseverazioni non veritiere, si dovranno effettuare le consequenziali segnalazioni d'obbligo all'Autorità Giudiziaria e all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.

**IV.** Le sole eccezioni a quanto richiamato al punto III sono rappresentate dalle fattispecie indicate all'articolo 20, comma 3, del D.L.248/07.

Pertanto, a partire dall' **1 luglio 2009**, è consentito presentare denunce di lavori progettati con **norme tecniche previgenti alle NTC-2008 esclusivamente nei casi indicati di seguito.**

**A. (per le amministrazioni aggiudicatrici** – di cui all'art.3, comma 25, del D.Lgs.163/06): nei casi in cui, alla data del 5 marzo 2008 (data di entrata in vigore delle NTC-2008) i lavori siano già stati affidati, ovvero il progetto di livello definitivo o esecutivo sia già stato avviato.

In tali casi, la denuncia dei lavori deve riportare, sottoscritti dal committente, sia gli estremi del provvedimento dal quale si rileva la specifica circostanza che ricorre, sia la dichiarazione che l'ente, per il quale si ricopre il ruolo di committente i lavori, rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici intese come sopra;

**B. (per i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici** – incluso i privati): nei casi di denunce di lavori in variante, ovvero a integrazione di lavori già denunciati entro il 30 giugno 2009, a condizione che i lavori strutturali abbiano già avuto inizio.

In tali casi, pertanto, codesti Settori Provinciali del Genio Civile provvederanno a:

1. chiedere una dichiarazione congiunta, al Direttore dei Lavori e al Collaudatore in corso d'opera, dalla quale si evinca che i lavori strutturali hanno già avuto inizio e che i lavori strutturali progettati in variante non modificano significativamente quelli oggetto della prima denuncia, tanto da farli ritenere, di fatto, una nuova progettazione;
2. dare notizia, al Comune competente per territorio, di quanto dichiarato dal Direttore dei Lavori e dal Collaudatore in corso d'opera, per i successivi adempimenti di competenza;
3. effettuare, ove venisse accertato che le dichiarazioni di cui al punto 1 non sono veritiere, le consequenziali segnalazioni d'obbligo all'Autorità Giudiziaria e all'Ordine o Collegio Professionale di appartenenza.

V. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto al precedente punto IV-B, si rammenta che:

- con la *denuncia di lavori presentata a integrazione* di una precedente denuncia, spontaneamente o a seguito di richiesta fatta dall'Ufficio, il committente trasmette atti documentali o elaborati progettuali di cui era carente la domanda presentata originariamente: pertanto, nel caso di integrazioni progettuali, le opere da realizzare restano del tutto invariate per tipologia e quantità;
- con la *denuncia di lavori presentata in variante* a una precedente denuncia, si possono modificare, con interventi di rilevanza strutturale, i lavori di cui alla domanda originaria, a condizione che alla data di presentazione all'Ufficio della denuncia di lavori in variante, i lavori originari non siano stati ancora collaudati ovvero (nel caso di opere per le quali vige l'obbligo di denuncia anche ai sensi dell'art.65, comma 1, del D.P.R.380/01 – art.4, comma 1, della L.1086/71) non siano ancora decorsi i termini prescritti per la presentazione della relazione a strutture ultimate (art.65, comma 6, D.P.R.380/01 – art.6, comma 1, L.1086/71).

Si precisa che rientrano nella previsione del punto IV-B esclusivamente le varianti che modificano i lavori già oggetto di precedente denuncia, mentre è esclusa la costruzione di nuovi manufatti strutturalmente indipendenti (anche se di importanza ed entità minima rispetto alle opere previste nella denuncia originaria), i quali dovranno essere oggetto di nuova denuncia dei lavori e, pertanto, essere sempre progettati nel rispetto delle NTC-2008.

Stante l'interesse per la questione trattata nella presente nota, i Dirigenti dei Settori Provinciali del Genio Civile in indirizzo sono invitati a darne notizia all'utenza e ad impartire le consequenziali direttive agli Uffici.

SC/NDB

Italo Giulivo

